

## **TI\_GERICHTE 72.2004.97 vom 20. Juni 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-06-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2004.97\\_d20060620](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2004.97_d20060620)

FR: TI\_GERICHTE 72.2004.97 du 20 juin 2006

IT: TI\_GERICHTE 72.2004.97 del 20 giugno 2006

### **Regeste**

ripetuta appropriazione indebita aggravata - in qualità di curatrice prelevato a suo favore fr. 242'041.-- falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari - omissione d'iscrizione nell'inventario di due conti bancari

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Secondo l'art. 138 n. 1 cpv. 2 CP, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Se ha commesso il fatto in qualità di curatore, il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione (art. 138 n. 2 CP) L'impiego indebito deve essere ammesso unicamente quando "le azioni dell'autore riflettano la volontà di non adempiere ai propri obblighi nei confronti del mandante" (Stratenwerth, BT I, §13 n. 58; Rehberg, Z 92, 39; così come Schultz, ZBJV 109 [1973] 417 e ss.; nel risultato anche DTF 98 IV 33 collegato a Noll, Z 71 [1956] 164 e ss., DTF 121 IV 25; 119 IV 128, Corboz, Les infractions principales, I, ad art. 138, n. 22). Da un punto di vista soggettivo l'autore deve avere agito intenzionalmente con lo scopo di procurare a sé o a terzi un indebito profitto. Quest'ultima condizione è realizzata quando la persona che aveva l'incombenza di tenere a disposizione dell'avente diritto il bene affidato, ne fa uso a proprio profitto o a profitto di un terzo senza avere la volontà e la disponibilità - nel senso della possibilità - di restituire immediatamente la somma (6S.66/2005 del 14.4.2005; DTF 118 IV 27). Se doveva tenere il bene affidato a disposizione dell'avente diritto per una data determinata oppure entro un termine prestabilito, egli deve avere la volontà e la possibilità di restituirlo alla data prestabilita o alla scadenza prevista a questo scopo (6S.66/2005 del 14.4.2005; DTF 118 IV 27). Il presupposto soggettivo dell'agire con lo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito profitto viene a cadere se, al momento dell'impiego illecito del bene affidato, l'autore ne paga il controvalore (6S.66/2005 del 14.4.2005; DTF 107 IV 166). Lo stesso vale se egli aveva in ogni momento oppure alla data prestabilita, la volontà e la possibilità di farlo (6S.66/2005 del 14.4.2005; DTF 118 IV 32). Lo stesso vale anche nel caso in cui l'autore metta in compensazione una sua pretesa nei confronti dell'avente diritto dei beni affidati (6S.66/2005 del 14.4.2005; DTF 105 IV 29) Non v'è intento di conseguire un indebito profitto nel caso di chi si appropria di una cosa esclusivamente per soddisfare, o tentare di soddisfare, un proprio credito d'importo almeno pari al valore della cosa di cui si appropria. Se l'agente ritiene fermamente, ma erroneamente, che tale condizione sia adempiuta può essere applicato nei suoi confronti l'art. 19 CP (DTF 105 IV 29) L'assenza rispettivamente il ritardo di una dichiarazione di mettere in compensazione, benché possa costituire un indizio importante di assenza di una vera volontà di compensare, non è per contro determinante (6S.66/2005 del 14.4.2005; DTF 105 IV 29). L'onere della prova della volontà di

compensare spetta all'autore che nega di avere avuto al momento dell'appropriazione l'intento di conseguire un indebito profitto (SJ 1996 p. 482) L'intento di indebito profitto può essere realizzato per dolo eventuale (6S.66/2005 del 14.4.2005; DTF 118 IV 32) ovvero quando il profitto appare all'autore come possibile e, benché non lo desideri espressamente, egli accetta il caso in cui ciò si produca (6S.66/2005 del 14.4.2005; DTF 105 IV 29; 123 IV 155; 121 IV 249)

## **E. 2**

Secondo l'art. 251 CP è autore colpevole di falsità in documenti, ed è punibile con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, colui che al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento contrariamente alla verità un fatto di importanza giuridica o fa uso a scopo d'inganno di un tale documento. Secondo l'art. 317 CP è autore colpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, ed è punibile con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente formano un atto falso od alterano un atto vero (cpv. 1). Lo stesso vale per i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente, in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto di importanza giuridica. Il tutore ufficiale, ma anche il curatore, che redige un inventario e presenta i conti nonché le relazioni previsti dal diritto tutorio, agisce in qualità di funzionario. È quindi reo di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari qualora ometta di indicare nell'inventario destinato alle autorità di tutela l'esistenza di beni appartenenti al proprio pupillo (DTF 121 IV 216, JdT 1997 IV 70, NZZ 1995 I N 215).

## **E. 3**

Ciò che una persona sa e vuole è una questione di fatto. Ed è nei fatti accertati che il giudice deve ricercare la volontà dell'autore.

### **E. 3.1**

Quo ai primi due prelevamenti. a) Come visto è stato accertato che fino al 20 settembre 2001 e meglio fino al primo verbale d'interrogatorio davanti al PP, sia \_\_\_\_\_ sia AC1 hanno sempre sostenuto che si trattava di soldi prelevati per conto della signora \_\_\_\_\_, la quale li avrebbe poi a sua volta donati a terzi sconosciuti per beneficenza. Tesi evidentemente fallace, architettata con l'evidente scopo di nascondere le vere finalità di quel prelievo e meglio di impossessarsi del denaro della curatelata, sostenuta fino a costo di pagare, come è stato il caso, ben CHF 28'050.- a titolo di imposta di donazione. Come visto, consci del fatto che il Ministero pubblico avrebbe evidentemente scoperto, a mano della documentazione bancaria di \_\_\_\_\_ relativa al conto di spettanza dell'accusata, pure l'accredito di CHF 120'000.-, la AC1 ed il genero hanno repentinamente, il giorno dopo, cambiato versione affermando che si sarebbe trattato di una donazione in vita, da loro sottaciuta per ragioni fiscali. Sennonché di tale donazione non vi è traccia cartacea in atti. Al riguardo AC1, tra le tante menzogne raccontate, in aula ha pure preteso che la donazione sarebbe per lei intervenuta già con la sottoscrizione della procura post mortem del 14 dicembre 1995, salvo poi contraddirsi con la precisazione che quella procura non aveva quale fine la donazione bensì doveva costituire un documento che doveva servire a sbrigare affari correnti, in caso di necessità " Il senso della procura era che se un giorno lei non poteva andare in banca per praticità ci potevo andare io. Questo per desiderio della signora

\_\_\_\_\_. A precisa domanda a sapere se ci sono altri motivi per i quali fu allestita la procura del 14.12.1995 rispondo che a mia conoscenza .” (verb. dib. p. 2). b) Per quel che è della remunerazione per l’impegno profuso a favore dell’anziana, vi è da rilevare che da un lato l’imputata aveva, sia che sia, accettato di lavorare quale donna tutto fare con una remunerazione di fr. 400.-/600.- al mese senza che ne fosse evidentemente costretta e, dall’altro non è mai stata questione di compensazione di un presunto credito a tale titolo per i prelevamenti antecedenti la morte, per i quali l’accusata, dopo aver sostenuto che i soldi erano stati prelevati dietro indicazione della signora \_\_\_\_\_ che li avrebbe poi destinati a terzi sconosciuti, ha affermato che si sarebbe trattato di soldi già donatile dall’anziana. Al riguardo AC1 (e anche gli altri membri della famiglia sentiti in istruttoria) ha senz’altro esagerato nel riferire i termini dell’impegno svolto a favore dell’anziana, enfatizzandone le conseguenze, fino a sostenere, e con lei il \_\_\_\_\_, che l’invadenza della \_\_\_\_\_ e la situazione creatasi a fronte dell’assillante presenza dell’anziana nella sua vita, sarebbe la causa della dissoluzione della loro relazione sentimentale. Circostanza smentita però nei fatti dalla stessa AC1 allorquando ha precisato che il suo trasloco è avvenuto ben nove mesi dopo il decesso della \_\_\_\_\_ e meglio in corrispondenza dell’ultimo prelevamento di fr. 20'000.- destinati appunto alle spese di trasloco. Aggiungasi che, dalle cartelle sanitarie dell’ospedale Valmaggese nemmeno emerge che, contrariamente all’assunto dell’accusata, la stessa fosse quotidianamente al capezzale dell’anziana signora. c) Quanto all’interesse di \_\_\_\_\_ dapprima a raccontare del prelievo su ordine della \_\_\_\_\_ che avrebbe poi destinato il denaro a terzi e, successivamente, a narrare della donazione a AC1, è apparso fin troppo evidente. Come visto egli è stato il regista principale di tutta l’operazione. Poco importa che non ne abbia beneficiato personalmente, fermo restando che per lui la cosa principale era che i soldi non uscissero da \_\_\_\_\_ (consid. 15.6), dove lui operava. E, sul conto \_\_\_\_\_ 524, dove sono poi in definitiva confluiti gli averi provenienti dal conto della \_\_\_\_\_, egli ha poi eseguito quelle operazioni speculative di cui dovrà rispondere. Del resto lo stesso \_\_\_\_\_ ha, come visto, ammesso di non aver riferito del collocamento dei soldi di \_\_\_\_\_ su un conto della suocera, per timore che venissero rivendicati dalla successione (condis. 15.6, b). d) E \_\_\_\_\_ non è l’unico ad avere avuto interesse a non raccontare la verità. \_\_\_\_\_ in definitiva, da tutta la vicenda, ha ricavato un’automobile di non poco valore, una Mercedes che ha finito poi per commutare con una Golf nuova oltre ad un saldo in danaro contante di fr. 10'000.- che ha dato alla AC1. La moglie di \_\_\_\_\_ aveva anch’ella un interesse evidente a far apparire la \_\_\_\_\_ come ossessiva, onde giustificare l’asserito impegno del marito a suo favore. Quanto alla figlia \_\_\_\_\_ é vero che ha riferito di avere sentito spesso la signora \_\_\_\_\_ dire che avrebbe lasciato in eredità alla madre il suo patrimonio, ma altrettanto vero che ha altresì dichiarato di non vederla spesso e di non intrattenere con lei un rapporto stretto. Decisiva é comunque la circostanza emersa dal suo stesso interrogatorio che le sue principali preoccupazioni sono quelle di non farsi coinvolgere nelle attività del cognato in relazione al conto \_\_\_\_\_ di cui era beneficiaria. e) Per contro tutte le altre persone sentite in istruttoria hanno dal canto loro riferito, a proposito della signora \_\_\_\_\_, di una persona certo attenta, turchia e a volte mutevole, senza tuttavia descriverla come ossessiva, al punto da richiedere quell’impegno e quelle energie che AC1 vorrebbe far credere. Anzi, essi hanno pure precisato che era poco incline a fare donazioni (cfr. VI PP \_\_\_\_\_ 9.5.2001, p. 3 ultimo capoverso), circostanza peraltro confermata, nei fatti, dalla stessa AC1 allorquando ha riferito che, in occasione del matrimonio di sua figlia, le ha regalato fr. 100.-. Rilevasi al riguardo che anche il teste \_\_\_\_\_ ha riferito di regali annuali di fr. 10.- (dieci!) da spartirsi fra 10 nipoti. Tutti i testi

hanno riferito di non essere a conoscenza di donazioni a terzi di importi cospicui da parte della \_\_\_\_\_ che peraltro non era certo una donna solita effettuare questo genere di liberalità, contrariamente a quanto vuol far credere l'imputata, senza minimamente sostanziare la sua tesi. D'altra parte nulla in atti e dalle risultanze dibattimentali permette di affermare che ella abbia mai donato, peraltro senza nemmeno lasciare nulla di scritto, a terzi importi consistenti, nemmeno a favore di chi, come ad esempio i coniugi AC1, si era prodigato in suo favore. A favore degli stessi, per contro, aveva lasciato una disposizione di ultima volontà con la quale li beneficiava di un legato di CHF 10'000.- a testa. f) Anche sulle circostanze del prelevamento di fr. 100'000.- il 1. ottobre 1998, nella misura in cui ha preteso che la \_\_\_\_\_ avrebbe chiamato in banca per preavvisare l'operazione, AC1 ha mentito: è lo stesso \_\_\_\_\_, nel suo verbale del 14 giugno 2004, a non confermare la circostanza relativa a quella telefonata, della quale non vi è nemmeno traccia nei documenti bancari nonostante si tratti di un importo consistente, per il cui prelevamento, un diligente funzionario di banca, al di là della procura, è solito certificarci della reale volontà del titolare. g) Tornando alla procura, secondo AC1 già con la firma della stessa si sarebbe materializzata la volontà della \_\_\_\_\_ di donarle il denaro depositato. Sennonché, come visto, la stessa AC1 ha precisato in aula che le finalità di quella procura erano altre: non di donare gli averi in conto ma di farne uso, nell'interesse della titolare, in caso di bisogno. h) A mente della difesa la tesi della donazione troverebbe analogie e, quindi, indiretto riscontro con l'agire della signora \_\_\_\_\_ nei confronti dei coniugi AC1, nella misura in cui, fintanto che era vigente la procura post-mortem, per la signora \_\_\_\_\_ non sarebbe stato necessario allestire un testamento poiché i soldi già erano del beneficiario, tant'è che fino ad allora \_\_\_\_\_ non ha ritenuto di allestire disposizioni di ultima volontà a favore del titolare della procura. Falso. E' stato accertato che fino al 31 gennaio 1994 era titolare di un conto presso la \_\_\_\_\_ di Lugano su cui AC1 disponeva della procura individuale post mortem. E' inoltre stato accertato che l'anziana nell'aprile 1997 consegnò al sig. AC1 l'importo di fr. 30'000.- che questi versò, il 21 aprile di quell'anno, su un conto da lui aperto a nome della signora \_\_\_\_\_ presso la Bank in Langnau. Questi soldi erano stati dati dalla signora \_\_\_\_\_ ad AC1 affinché questi li gestisse. Poi, nel settembre dello stesso anno, senza che vi fossero state particolari movimentazioni sul conto, \_\_\_\_\_ fece trasferire la somma sul suo conto presso \_\_\_\_\_ Locarno. Già il 30 settembre 1993, allorquando la relazione bancaria presso la Bank in Langnau ancora nemmeno era stata aperta e ancora non era chiusa la relazione presso la \_\_\_\_\_ su cui, come visto, AC1 aveva la procura, la signora \_\_\_\_\_ aveva allestito una disposizione olografa secondo la quale, in caso di morte, il prestito fatto al \_\_\_\_\_ di fr. 200'000.- sarebbe passato a AC1: "Im Todesfall wird das Darlehen zu Gunsten von Herrn AC1 in Langnau übertragen" (disposizione olografa 30.09.93 in calce al contratto di prestito 19.02.93). Successivamente, il 5 ottobre 1995, \_\_\_\_\_ aveva pure allestito un'altra disposizione olografa nella quale confermava che, essendo senza eredi, nel suo testamento aveva lasciato un legato di fr. 10'000.- a testa a favore dei coniugi AC1 "Bestätigung. Unterzeichnete ist ohne Erben und hat im Testament je 10'000.- eingetragen 1. Frau AC1 2. AC1 im Langnau für stete Hilfe". Segno evidente che la signora sapeva perfettamente come agire in relazione al suo patrimonio in caso di morte, cosa significava una procura post mortem, che non andava confusa con una donazione e che, se intendeva esprimere un desiderio per causa di morte, allestiva un testamento olografo. Così ha fatto con i coniugi AC1, mentre così non ha fatto con AC1. E la disposizione di ultima volontà del 30 settembre 1993 (peraltro mai revocata) è stata allestita allorquando la procura post mortem sul conto in \_\_\_\_\_ ancora era in vigore. Altro

che analogie! i) Quanto alle condizioni di salute di \_\_\_\_\_ si ha, come visto, che già il 17 luglio 1998 l'anziana, ricoverata presso l'ospedale di Cevio, era in condizioni psicofisiche tali da non essere in grado di gestire i suoi interessi economici (cf. certificato medico 17.07.98 dott. \_\_\_\_\_; dichiarazione assistente sociale ospedale valmaggese e verbale MP \_\_\_\_\_ 15.05.01), al punto da giustificare l'istituzione di una curatela. Segno evidente che non era più in grado di determinarsi autonomamente circa la destinazione del suo patrimonio. E' ben vero che, successivamente, emergono due nuovi prelevamenti eseguiti dalla signora \_\_\_\_\_ il 28 luglio 1998 (fr. 30'000.- dal conto in \_\_\_\_\_) e il 16 settembre 1998 (fr. 30'000.- dal conto \_\_\_\_\_), di cui però non sono note le circostanze e meglio si sa solo che la donna è stata in banca a prelevare (accompagnata da chi? Per quali fini? Come sono stati impiegati quei soldi? Per pagare cosa?, ecc), ciò che ancora nulla dice circa le sue capacità di agire. Aggiungasi di poi che, successivamente, la donna non ha più eseguito operazioni sul conto e i prelevamenti successivi, gli unici che risultano dagli estratti conto, sono quelli oggetto del presente procedimento. l) Come visto la curatela è stata istituita il 18 settembre 1998. Il 29 settembre successivo AC1 ha aperto il conto \_\_\_\_\_ a lei intestato in \_\_\_\_\_. In quell'occasione, per sua stessa ammissione, le tremò la mano. Il 30 settembre ha consegnato l'inventario alla DT di Locarno senza fare menzione del conto \_\_\_\_\_ già intestato alla curatelata. Il giorno dopo (dicasi: il giorno dopo!), e meglio il 1. ottobre 1998 viene effettuato il prelevamento dal conto \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ di fr. 100'000.- che vengono accreditati il giorno stesso sul conto \_\_\_\_\_ di AC1 in \_\_\_\_\_. Questa consecutio temporis di straordinaria linearità la dice lunga sul disegno criminoso di AC1 (e del suo complice): dapprima ha preparato il campo aprendo il conto a suo nome, poi ha presentato l'inventario della curatelata alla DT sottacendo l'esistenza degli averi dell'anziana ed il giorno dopo si è appropriata di parte di tali averi non dichiarati depositandoli sul suo conto aperto due giorni prima. Il tutto con un solo fine possibile e meglio quello di appropriarsi indebitamente dei soldi della curatelata. Al riguardo le argomentazioni della difesa circa l'illogicità di aver prelevato, nell'ipotesi accusatoria, soltanto una parte degli averi, sono inconferenti: certo è infatti che il conto della donna è rimasto segreto e quindi non si appalesa necessario vuotarlo completamente in una sola occasione. m) Pretendere, come fa la difesa, che quei soldi le sarebbero stati destinati per causa di morte, è, ancora una volta, cercare di confondere le carte. Al riguardo basta infatti la constatazione che i prelievi in questione sono avvenuti allorquando \_\_\_\_\_ ancora era in vita! n) A mente della difesa l'esistenza del conto \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ sarebbe stata sottaciuta per esigenze di natura fiscale. Ancora una volta AC1 mente. A parte il fatto che AC1 ha ammesso di aver prelevato ed incamerato i primi fr. 120'000.-, forza è constatare come l'accusata ha accettato, il 7 novembre 2000, ossia molto prima di raccontare la verità circa il destino dei due prelevamenti di complessivi fr. 120'000.-, una transazione con le autorità fiscali mediante la quale si è assunta il pagamento di ben fr. 28'050.- quale imposta di donazione in virtù del principio della responsabilità solidale "non essendo stato possibile risalire ai donatori". Questa assunzione di debito altrimenti non si spiega se non con la volontà dell'accusata di mascherare la vera destinazione dei soldi prelevati dal conto della \_\_\_\_\_ quando ancora viveva e non già per aggirare il fisco, giacché proprio al fisco è stato accettato di pagare la somma di quasi fr. 30'000.-. Lo stesso dicasi relativamente alla circostanza che, in occasione della firma dei documenti di apertura del conto \_\_\_\_\_ a AC1 tremò la mano: non già perché sapeva di fare una cosa scorretta dal profilo fiscale, bensì perché sapeva che stava appropriandosi degli averi della sua curatelata. La semplice apertura del conto, da sola, non costituiva ancora un illecito fiscale, tale da giustificare il

tremorio delle mani. Diverso sarebbe stato il caso in cui tale tremore fosse sopraggiunto al momento dell'allestimento della sua personale dichiarazione fiscale nella quale avrebbe omesso di dichiarare tali averi. Del resto, relativamente alle pratiche fiscali, non le tremò la mano allorquando accettò il citato accordo con l'ufficio imposte di donazione e successione. o) Alla luce degli accertamenti fattuali di cui ai considerandi in fatto ed alle considerazioni testè esposte, ne va tratta l'unica conseguenza logica e possibile e meglio che l'anziana non ha mai espresso né fatto intendere di voler donare, né mai ha donato, a AC1 gli importi oggetto dei due prelevamenti di complessivi fr. 120'000.- eseguiti allorquando ancora era vita: nulla in atti e dalle risultanze dibattimentali permette anche solo di dubitare che nell'anziana vi fosse il benché minimo animus donandi a favore della AC1.

### **E. 3.2**

Quo ai (4) prelevamenti dopo il decesso. a) E' stato accertato che, con il prelevamento di 19'737,98 US\$, l'importo complessivo dei quattro prelevamenti post-mortem si aggira attorno ad una cifra (fr. 120'000.-) analoga a quella relativa ai due prelevamenti illeciti effettuati prima del decesso della signora \_\_\_\_\_. b) Come visto \_\_\_\_\_ ha lasciato diverse disposizioni di ultima volontà. Nessuna di queste contiene anche solo una piccola clausola a favore di AC1. Ciò dimostra innanzi tutto come l'anziana, finché ne ha avuto la capacità, ha sempre inteso disporre del suo patrimonio in caso di decesso e, se non ha indicato la AC1 tra i suoi beneficiari è semplicemente perché non voleva lasciarle dei suoi averi. Per il resto è emerso, come visto, che l'unico accordo passato con l'accusata, consisteva nell'assistere la per 400.-/600.- CHF al mese. Punto! c) Quanto alla pretesa per il lavoro svolto a favore della signora \_\_\_\_\_ la Corte ha accertato che AC1 ha certamente dedicato del tempo all'anziana, ma questo tempo era concordemente remunerato con il versamento di ca. fr 400/600.- al mese, a seconda dei mesi. AC1 non ha mai manifestato, prima del decesso della signora \_\_\_\_\_, alcuna pretesa riguardo a sue prestazioni fornite allorquando l'anziana era ancora in vita e mai onorate. Dall'inventario prodotto alla DT di Locarno, presentato come visto meno di un mese e mezzo prima della morte della signora \_\_\_\_\_, nulla emerge al riguardo. Orbene, se davvero avesse vantato (o anche solo inteso vantare) un credito nei confronti della curatelata per il lavoro svolto a suo favore, qualsiasi persona dotata di un minimo di senno (e la AC1 era assistita dal genero, vice-direttore di un importante istituto bancario) l'avrebbe inserito nell'inventario alla voce passivi, tanto più che, a suo dire l'assistenza prestata si estendeva su più anni ed aveva richiesto un impegno fuori dal comune tanto da diventare la causa dello scioglimento della sua relazione sentimentale con il \_\_\_\_\_. Il non averlo fatto è segno evidente che AC1 non solo non intendeva far valere alcun credito, ma anche che tale credito in realtà non esisteva e non è mai esistito. d) Non tragga in inganno poi la transazione intervenuta con l'amministratore della successione avv. \_\_\_\_\_, il quale ha riconosciuto alla AC1, in data \_\_\_\_\_ l'importo, in via transattiva, di fr. 80'000.- a fronte di una pretesa finale di CHF 120'000.-. Dallo scambio di corrispondenza in atti fra l'amministratore della successione e l'avv. \_\_\_\_\_ allora patrocinatore di AC1 nonché dall'audizione in aula del primo, si ha che il 10 febbraio 2000 l'avv. \_\_\_\_\_ ha avanzato una pretesa di fr. 120'000.- mentre in passato l'accusata ne aveva richiesti 48'000.- quale compenso per l'impegno profuso a favore della \_\_\_\_\_ (cf. dichiarazione AC1 30 marzo 1999 redatta su carta intestata dell'avv. \_\_\_\_\_). Con scritto 29 marzo 2000 l'avv. \_\_\_\_\_, nel frattempo accortosi dei primi due prelevamenti di complessivi fr. 120'000.- eseguiti da AC1 sul conto della \_\_\_\_\_ ancora in vita, ha chiesto spiegazioni al patrocinatore dell'accusata. Ne discende che, a non averne dubbi, l'importo

di fr. 120'000.- indicato dall'avv. \_\_\_\_\_ nel suo scritto 10 febbraio 2000 faceva riferimento ai 120'000.- CHF prelevati dopo il decesso (cifra arrotondata per difetto) di quelli prelevati prima del decesso ancora non si sapeva. Le parti sono quindi giunte all'accordo 26 aprile 2000 che prevedeva la restituzione da parte di \_\_\_\_\_ dell'intero prestito di fr. 200'000.- ed il contestuale riconoscimento di una pretesa per spese ed onorari di fr. 20'000.- nonché la restituzione da parte di AC1 dei 120'000.- CHF prelevati dopo il decesso, deduzione fatta di fr. 80'000.- riconosciute in via bonale per le sue prestazioni a favore di \_\_\_\_\_. La restituzione è poi avvenuta mediante versamento di data 2 maggio 2000 (cf scritto 17.04.01 avv. \_\_\_\_\_ a Ministero Pubblico). Così l'avv. \_\_\_\_\_ in aula: " Come si evince dal mio scritto 17.4.2001 al MP, a quel momento \_\_\_\_\_ aveva già restituito complessivi fr. 95'000.--. Ne rimanevano ancora fr. 105'000.--. Come da accordo gli vennero riconosciuti per onorari e spese fr. 20'000.-- da qui il saldo di fr. 85'000.-- indicato al punto 3 dello scritto 26.4.2000. Per quanto riguarda la signora AC1, le vennero riconosciuti come al punto 2 dello scritto citato, fr. 80'000.--. Questo importo è stato dedotto dall'importo di fr. 120'000.-- e quindi a favore della successione è rimasto un credito di fr. 40'000.--. Questi due importi (fr. 85'000.-- + fr. 40'000.--) per complessivi fr. 125'000.-- sono stati versati conformemente all'accordo il 4.5.2000, come da me indicato nello scritto 17.4.2001 al MP. Io, al momento dell'accordo, non sapevo quanto esattamente la signora AC1 aveva prelevato." (verb. dib. p. 4-5). Presupposto di quell'accordo era, ovviamente, l'ammissione da parte dell'amministratore che i primi CHF 120'000.- erano effettivamente stati dati a \_\_\_\_\_ e da questa donati a terzi, e non certo che li avesse incamerati proprio AC1. Del resto, come visto, fino al verbale del 21 settembre 2001 reso davanti al PP, AC1 e \_\_\_\_\_ avevano sempre sostenuto la tesi della donazione a terzi, tant'è che ancora il

### **E. 3.3**

Dal profilo soggettivo non vi sono dubbi che AC1 ha agito intenzionalmente. Lo dimostrano ancora una volta sia le modalità di prelevamento con la precedente apertura del suo conto \_\_\_\_\_ su cui sono stati accreditati parte degli averi della curatela e la straordinaria concordanza di date tra l'apertura del conto \_\_\_\_\_ e l'accredito sullo stesso, nonché l'assenza di qualsiasi atto che dimostri l'animus donandi della \_\_\_\_\_ sia in vita che per causa di morte. Inoltre, per i prelevamenti eseguiti prima del decesso, evidente è risultato lo scopo del mancato inserimento nell'inventario alla DT di Locarno del conto \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ e meglio per sottacere che già aveva preparato il campo per impadronirsi degli averi della \_\_\_\_\_ con l'apertura del conto \_\_\_\_\_. Per quelli dopo il decesso \_\_\_\_\_ sapeva, a partire almeno dall'incontro del 30 marzo 2000 con l'avv. \_\_\_\_\_, che non era più autorizzata ad eseguire atti di disposizione sul patrimonio della defunta. Ciononostante ha prelevato ulteriori fr. 20'000.- il 18 agosto 1999! Per quel che è dei tre prelevamenti post mortem precedenti l'ultimo, stanti gli accertamenti fattuali di cui si è detto, non vi sono dubbi che AC1 sapeva perfettamente che non aveva diritto di appropriarsi di quegli averi. Ne discende che l'accusa va integralmente confermata.

### **E. 3.4**

La difesa ha contestato l'applicazione dell'aggravante di cui alla cifra 2 dell'art. 138 CP dell'aver agito in qualità di curatrice poiché era in realtà titolare di una procura post mortem di guisa che ha agito in qualità di procuratrice sia per i prelevamenti effettuati prima sia per quelli effettuati dopo il decesso di \_\_\_\_\_. A torto. Innanzi tutto va detto che, sia che sia, a prescindere dalla procura, AC1 era stata designata curatrice. Il primo prelevamento lo ha persino eseguito due giorni dopo l'apertura del conto \_\_\_\_\_ ed il giorno dopo la

presentazione dell'inventario alla DT, segno evidente che voleva approfittare proprio della sua funzione di curatrice. Aggiungasi poi che AC1 rivestiva entrambe le funzioni, ossia era sia curatrice che procuratrice ed una funzione non escludeva l'altra. Per ammettere l'aggravante infatti basta la constatazione che l'agente è il curatore e che egli ne ha la consapevolezza. Per i prelevamenti eseguiti dopo il decesso va detto che la funzione di curatore non si estingue eo ipso con il decesso del curatelo, il curatore dovendo amministrare i beni in modo conservativo fino alla consegna agli eredi o ai loro rappresentanti, alla designazione di un amministratore o di un esecutore testamentario (per analogia cf. DTF 53 II 198). Ne discende che l'aggravante citata deve essere applicata anche agli atti eseguiti dopo il decesso di \_\_\_\_\_. 4. Per quel che è dell'omessa indicazione nell'inventario dei beni della curatela presentato alla DT di Locarno, già si è detto come AC1 abbia agito volontariamente in relazione all'esistenza del conto \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ nonostante fosse stata avvertita dalla funzionaria responsabile che avrebbe dovuto inserire anche beni eventualmente non dichiarati al fisco. Per quel che del conto garanzia presso \_\_\_\_\_ oltre alla constatazione che lo stesso non è stato inserito in inventario, al dibattimento è stato accertato che AC1 ne conosceva l'esistenza e che sapeva che, giuridicamente, i soldi depositati in garanzia del pagamento delle pigioni appartengono all'inquilino e non al proprietario. Ciò basta per ammettere che si è trattato di un atto intenzionale. Quanto alla qualifica giuridica di tali atti va detto, come evocato sopra, che l'unica differenza tra l'art. 251 CP e l'art. 317 CP, al di là dell'identità dell'autore e conseguentemente del bene giuridico protetto, è il fatto che il reato di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, contrariamente a quello di falsità in documenti, non necessita che l'autore abbia agito per indebito profitto. Nella fattispecie vi è da ritenere che al curatore è riconosciuta, oltre all'obbligo di agire nell'interesse della persona beneficiaria della misura, una funzione di interesse generale (DTF 121 IV 216) a prescindere che si tratti di un tutore che svolge le sue mansioni in quanto dipendente dell'amministrazione o meno, determinante essendo la funzione stessa per la quale è stato designato. Ciò posto AC1 va ritenuta colpevole di aver violato l'art. 317 CP e non l'art. 251 CP, non senza precisare la questione ha avuto nella fattispecie un peso puramente accademico, del tutto irrilevante nella commisurazione della pena. Sia che sia, è appena il caso di precisare che, volendo applicare l'art. 251 CP, l'indebito profitto è comunque stato accertato nella misura in cui AC1 ha sottaciuto l'esistenza del conto in \_\_\_\_\_ al solo scopo di appropriarsi del denaro ivi depositato (basterebbe al riguardo, per ammettere il reato, anche solo se avesse agito, ma non è il caso, per sottrarli al fisco in quanto beni non dichiarati), mentre per il deposito garanzia vi è da ritenere che l'omissione è avvenuta nell'ambito dell'intero disegno, nella misura in cui è convenuto all'accusata non indicare nessuno degli averi non dichiarati al fisco ("Besserstellung"). 5. Per l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. La colpa dell'accusato va innanzi tutto valutata considerando la portata oggettiva del reato intenzionalmente commesso: considerando cioè quel che ha fatto volendolo fare, le motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze in cui ha agito e il risultato ottenuto (Corboz, La motivation de la peine, in ZbVJ, 1995 24). Occorre, inoltre, considerare la situazione familiare e professionale dell'autore, la sua educazione e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e, in generale, la sua reputazione. In linea di conto entrano anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato, la qualità della sua collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la sua volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con

rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 289 consid. 2a). Per contro, criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c) e le esigenze di prevenzione generale rivestono un ruolo secondario (DTF 118 IV 350). L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena. La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. a) Nella fattispecie ha da essere ritenuta una colpa assai importante già solo per la gravità oggettiva dei fatti riferita all'entità della somma maltolta. Inoltre va considerato che l'imputata ha tradito sia la fiducia dell'anziana sia, e soprattutto, quella della DT di Locarno, istituzione preposta all'adozione di misure a tutela delle persone allorché queste non sono in grado di gestire autonomamente il loro patrimonio. Ed in definitiva è proprio di aver tradito, per meri fini di lucro personali, per arricchirsi in modo indebito, questa fiducia che AC1 deve rispondere. A ciò aggiungasi un disegno truffaldino ben architettato, preparato a dovere con prelievi in contanti ed accrediti sul proprio conto cifrato, aperto due giorni prima. L'imputata ha pure sottaciuto alle autorità, al solo scopo, per finire, di nascondere l'appropriazione indebita, fatti importanti come l'esistenza del conto non dichiarato dalla defunta su cui proprio il giorno dopo ha eseguito la prima operazione illecita, ha mentito spudoratamente sulla reale destinazione dei primi prelievi inventandosi la storiella della donazione a terzi; ha ingannato sia l'amministratore della successione facendogli credere di aver incassato unicamente i 120'000.- franchi provenienti dai prelevamenti fatti dopo la morte, sia le autorità fiscali davanti alle quali si è assunta l'onere del pagamento delle imposte di donazione al solo fine di evitare che venissero esperiti ulteriori e migliori accertamenti, così come ha tergiversato nel presentare il proprio rapporto morale sull'attività di curatrice, conscia dell'attività illecita commessa: sono fatti che la dicono lunga sulla volontà di nascondere fino all'ultimo le proprie responsabilità. Per tacere del fatto che AC1 ha avuto un atteggiamento processuale di continua negazione delle proprie responsabilità che non merita attenuanti e, di conseguenza, sconti di pena. Nè va infine sottovalutato il concorso di reati nella misura in cui anche la mancata iscrizione, in particolare del conto \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, nell'inventario presentato alla DT di Locarno, a prescindere dalla qualifica giuridica di tale comportamento è un elemento importante dell'intensità delinquenziale e, quindi, della colpa, perché dimostra come l'accusata, sin dall'inizio, non solo ha inteso appropriarsi del patrimonio della sua curatelata, ma ha pure inteso nascondere le tracce del suo agire, nel caso in cui fosse stata chiamata a dare spiegazioni. b) A favore dell'imputata sono state considerate la sua incensuratezza, la sua scarsa scolarità, la sua età ormai prossima alla vecchiaia, le sue condizioni di salute nonchè la constatazione che, molto probabilmente, ella non è stata la regista principale dell'operazione. Non è stata ritenuta l'attenuante specifica del lungo tempo trascorso poiché, tecnicamente, i requisiti dell'art. 64 ultimo capoverso CP non sono dati non essendo ancora trascorsi i due terzi del periodo assoluto di prescrizione. Certo, anche il lasso di tempo trascorso e il fatto che, da allora, non risulta che AC1 abbia mai più interessato le autorità penali, sono stati valutati attentamente dalla corte che ha quindi considerato tali fattori quali importanti ragioni di diminuzione della colpa e, quindi, della pena. Inoltre, a favore di AC1 è pure stato considerato che, in definitiva, pur se con finalità non proprio corrette, una parte del maltolto è stata restituita. Per finire non sono state considerate le due attenuanti invocate dalla difesa dell'essere stata indotta in grave tentazione dalla vittima poiché la signora \_\_\_\_\_ non ha avuto nella fattispecie alcun comportamento provocatorio

(a meno che si voglia far passare per incitamento la semplice sottoscrizione di una procura sul conto) ma è stata vittima dell'eccessiva fiducia riposta in AC1(ed in \_\_\_\_\_) e dell'aver agito ad incitamento di persona a cui deve obbedienza, poiché AC1era del tutto consapevole di ciò che faceva e \_\_\_\_\_ in particolare, pur avendo giocato un ruolo non trascurabile, non ha esercitato quella pressione anche solo psicologica esatta dalla giurisprudenza per ammettere tale attenuante. Con il che, la prognosi non potendosi dire del tutto sfavorevole malgrado il comportamento processuale dell'imputata, ben si giustifica di infliggerle una pena di quindici mesi di detenzione con il beneficio della sospensione condizionale per due anni. Rispondendo \_\_\_\_\_ affermativamente a tutti i quesiti, tranne al quesiti no. 3, 3.1., 3.2. e 3.3.; visti gli art. \_\_\_\_\_ 18, 19, 36, 41, 63, 64, 65, 68, 138 n. 1 e n. 2 e 251 n. 1, 317 CP;

## **E. 7**

novembre 2000 l'avv. \_\_\_\_\_ aveva dichiarato, davanti alle autorità fiscali, l'accordo della sua cliente ad assumersi le relative imposte di donazione ammontanti a fr. 28'050.-. Al riguardo sempre l'avv. \_\_\_\_\_ in aula: " L'accordo è stato fatto sulla base della cifra di fr. 120'000.-- indicata dall'avv. \_\_\_\_\_. Prendo atto che non è logico che si trattasse dei primi fr. 120'000 che sarebbero finiti, per le conoscenze che avevo a quel momento, in base alle informazioni fornitemi dalla signora AC1e dall'allora suo patrocinatore, nelle mani della signora \_\_\_\_\_e poi da questa ad anonimi donatari, su cui la signora AC1si era pure impegnata a pagar fr. 28'050.-- quale tassa di donazione. " (verb. dib. p. 5) Stanti tali accertamenti il disegno truffaldino emerge in modo evidente: AC1ha dapprima sottaciuto dei primi prelevamenti, una volta scoperti ha affermato che si trattava di soldi consegnati alla signora \_\_\_\_\_da destinare a terzi cosicché, complice anche la confusione dettata dalla corrispondenza degli importi prelevati prima e dopo la morte (120'000 i primi e approssimativamente 120'000.- i secondi), ha potuto trovare un accordo soddisfacente con l'amministratore della successione nel quale da un lato faceva apparire la volontà di restituire parte del maltolto e dall'altra poteva conservare i primi 120'000.- grazie alla menzogna di averli dati alla \_\_\_\_\_(cf anche scritto 2 maggio 2000 dell'avv. \_\_\_\_\_ alla DT di Locarno), salvo poi, per evitare ulteriori disagi, assumersi il pagamento delle imposte di donazione. Il tutto, come detto, sottacendo di aver incamerato i primi 120'000.- franchi. Ne discende che la transazione mediante la quale è stata riconosciuta una pretesa di fr. 80'000.- a favore di AC1altro non è stato che un accordo bonale senza che da parte dell'amministratore fossero stati esperiti ulteriori accertamenti, sulla fondatezza della stessa. La sua maggiore preoccupazione era infatti da un lato evitare che la successione dovesse poi accollarsi anche le imposte di donazione sui primi prelievi e dall'altro che si potesse giungere ad una rapida liquidazione di ogni pendenza. Non è questa la sede per sindacare sull'operato dell'amministratore e meglio se rientrasse nelle sue competenze allestire una transazione di questo tipo senza l'autorizzazione dell'autorità di sorveglianza e soprattutto se fosse legittimo ritenere il \_\_\_\_\_ quale erede istituito senza la notifica di tutte le disposizioni di ultima volontà a tutti gli eredi legali (non solo quelli necessari) che il Pretore avrebbe eventualmente dovuto indicargli (art 559 CC e 83 LAC); certo è che, sia che sia, l'avv. \_\_\_\_\_ ha ritenuto il sig. \_\_\_\_\_ quale unico erede istituito ed è a lui che ha chiesto l'accordo di agire in tal senso. \_\_\_\_\_, che nulla pretendeva dalla successione se non di poter poi destinare il saldo finale ad enti di beneficenza, come poi ha fatto, ha dato il suo accordo senza sindacare sulla destinazione dei primi 120'000.- franchi. In altri termini, non vantando pretese personali, egli ha di fatto manifestato un certo disinteresse, accontentandosi di raccogliere quanto rimaneva da destinare poi in beneficenza. Ecco

spiegato perché, in fondo, non vennero esperiti ulteriori e più puntuali accertamenti, al momento della firma della transazione, in relazione alla vera destinazione dei soldi prelevati da AC1 prima della morte di \_\_\_\_\_. Così infatti l'avv. \_\_\_\_\_ in aula: "ADR il signor \_\_\_\_\_ ha rinunciato a fungere da esecutore testamentario. ADR che tutte le decisioni che prendevo, le sottoponevo al signor \_\_\_\_\_ come erede istituito. Questo anche per quanto concerne gli accordi presi con la signora AC1 e con il signor \_\_\_\_\_. Alla fine il signor \_\_\_\_\_ ha ricevuto l'importo di fr. 35'447.-- oltre al legato e li ha destinati tutti in beneficenza." (verb. dib. p. 5) Tutto ciò considerato si deve concludere che, al momento dell'effettuazione dei prelevamenti eseguiti dopo la morte della \_\_\_\_\_, AC1 non ha agito in compensazione di una pretesa liquida e fondata o che riteneva tale, bensì per "spazzare il conto" appropriandosi degli averi ivi depositati.

## E. 9

segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. AC1 è autrice colpevole di: 1.1. ripetuta appropriazione indebita, aggravata siccome ha commesso il fatto nella sua qualità di curatrice, per avere, nel periodo 1.10.1998/18 agosto 1999 a Locarno per procacciarsi un indebito profitto, con la complicità di \_\_\_\_\_, funzionario della Banca \_\_\_\_\_ del Canton Ticino, in sei diverse occasioni, di cui le prime due volte prima della morte e le altre dopo il decesso della curatelata \_\_\_\_\_, prelevando dai conti a questa intestati presso la BSCT e trattenendo per sé somme di denaro per complessivi fr. 242'041.--, indebitamente impiegato a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli; 1.2. falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari per avere intenzionalmente attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica e meglio per avere omesso, in veste di curatrice, di iscrivere nell'inventario iniziale per la curatela istituita a favore di \_\_\_\_\_, conto BSCT n. \_\_\_\_\_ (conto corrente) avente un saldo di fr. 47'159.--, il conto BSCT n. \_\_\_\_\_ (deposito titoli) con un saldo di fr. 184'865.--, nonché il conto \_\_\_\_\_ cauzione affitto n. \_\_\_\_\_ con un saldo di fr. 3'131,40 di pertinenza della curatelata, quindi facendo apparire una composizione ed un saldo patrimoniale diverso da quello reale; e meglio come descritto nell'atto di accusa, prospettato in aula e precisato nei considerandi. 2. Di conseguenza AC1 è condannata: 2.1. alla pena di 15 (quindici) mesi di detenzione; 2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali. 3. L'esecuzione della pena detentiva inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni. 4. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Intimazione a: - - - PP 1 - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp 238, 6807 Tavernes - Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, 6501 Bellinzona terzi implicati PL 1 Per la Corte delle assise correzionali Il

presidente			La segretaria Distinta spesa: Tassa di
giustizia	fr.	500.--	Inchiesta preliminare
200.--	Testi		fr. 78.--
blocco	fr.	50.--	Spese postali, tel., affr. in
		fr. 828.--	=====